



I.C. Boccadifalco Tomasi Di Lampedusa

Istituto Comprensivo Statale

“Boccadifalco - Tomasi Di Lampedusa”

Via Dogali – 90135 Palermo tel. 091.6760335/6762490

paic85600t@istruzione.it – paic85600t@pec.istruzione.it



REGIONE SICILIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA

Delibera del Collegio dei docenti n. 55 del 26/04/2022

Delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 26/04/2022



PREMESSA

- Vista la delibera del Collegio dei docenti n.12 del 21/05/2020;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.67 del 25/05/2020;
- Considerata la necessità di continuare a rispettare le regole di distanziamento sociale al fine di garantire il contenimento del contagio da SARS-CoV-2;
- Considerata la necessità di garantire il funzionamento e l'attività ordinaria dell'Istituzione Scolastica;
- Preso atto che, a seguito dell'emergenza epidemiologica, sono state introdotte modalità di comunicazione a distanza che hanno dimostrato efficacia di funzionamento;

Si ritiene necessario emanare un'integrazione al Regolamento d'Istituto, tutt'ora valido, per la regolamentazione degli Organi Collegiali che abbia validità oltre il termine del periodo di emergenza sanitaria e all'autorizzazione del Ministero della Salute alle riunioni in presenza e che permetta la riunione/consultazione di un grande numero di persone evitando situazioni di presenza fisica. Ciò anche nell'ottica della "dematerializzazione" della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217).

Il riferimento normativo è il D.lg. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, in particolare agli articoli 12 e 45, e la Legge n. 27/2020, articoli 73 comma 2bis e 87, di conversione del Decreto Legge n. 18/2020.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. dell'Istituto Comprensivo Statale "Boccadifalco Tomasi di Lampedusa" di Palermo, nell'ambito delle attribuzioni e competenze previste dal D.Lgs. 297/94 e L.107/15: Consiglio d'Istituto; Collegio dei Docenti; Consigli di classe, Interclasse nonché le riunioni dei Dipartimenti disciplinari quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti; Comitato di Valutazione.
2. Le suddette riunioni si potranno svolgere online secondo le modalità di seguito elencate, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dalla dirigente scolastica che si farà carico di individuare sistemi di identificazione certa dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse.
3. Potranno essere, di volta in volta, autorizzati singoli partecipanti in remoto anche per le sedute ordinarie; l'autorizzazione verrà concessa da parte di chi presiede l'organo collegiale (Dirigente Scolastica, Presidente del Consiglio, Coordinatore, etc).

Art. 2 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica", nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti dell'organo partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di apposite funzioni presenti nella piattaforma telematica Microsoft 365 (o similare), con motivata giustificazione all'impossibilità a partecipare;

Art. 3 Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;
 - d) votazione;
 - e) approvazione del verbale.
3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'invio dei documenti

sulla casella di posta elettronica istituzionale, la condivisione degli stessi attraverso sistemi informatici di condivisione file quali, ad esempio, cloud e drive.

4. Sono considerate tecnologie idonee a garantire lo svolgimento delle attività citate al punto precedente: videoconferenza, smartphone, posta elettronica, chat, registro elettronico (bacheca), modulo Forms.

5. Ai membri dell'organo collegiale è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di auricolari o cuffie).

Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. di cui all'Art.1 per deliberare sulle materie di propria competenza. Sono escluse le sedute nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto).

2. La riunione telematica viene utilizzata come unica modalità di convocazione in caso di emergenze gravi, che impediscono la presenza fisica delle persone, totalmente indipendenti dalla volontà dei singoli componenti degli stessi.

Art. 5 Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura della Dirigente scolastica (in caso di Collegio docenti o Coordinamento di materia) o dal Presidente del Consiglio di Istituto, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite lettera, circolare o posta elettronica. Il predetto termine può essere derogato in casi di straordinarietà e/o di urgenza ovvero in ipotesi di eventualità sopravvenute, la cui trattazione sia incompatibile con il rispetto del termine di preavviso.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che dovrà essere utilizzato.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute avvengono tramite piattaforma Microsoft teams, in apposita aula virtuale creata per la tipologia di riunione, accessibile tramite account istituzionale per docenti e personale della scuola e tramite quello dei figli, nel caso di genitori. I membri provvedono a collegarsi all'orario indicato dalla convocazione.

2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

3. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).

La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

- La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
4. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile ovvero sia interrotto per problemi tecnici, la riunione può comunque svolgersi, laddove sia assicurato il numero legale.
 5. Qualora venga meno la connessione al segretario verbalizzante, il presidente indica un sostituto atto a proseguire la verbalizzazione.
 6. L'approvazione delle delibere avrà luogo con le operazioni di voto. Il segretario prenderà nota delle espressioni di voto, che potranno essere formulate attraverso i seguenti strumenti:
 - sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità, di integrità, ad es. attraverso modulo Forms (o similare) con rilevazione degli indirizzi email dei partecipanti;
 - chiamata diretta ed espressione diretta del voto durante la videoconferenza;
 - chiamata generale ed espressione diretta dei soli voti contrari;
 - collegamento a mezzo chat.
 7. Nel caso in cui, nel corso della votazione, si verificano problemi di connessione durante una votazione, laddove non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente procede ad una nuova votazione, previa verifica della presenza del numero legale.

Art. 7 Verbale della seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
 - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
 - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
 - g) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica di approvazione/non approvazione.

Art. 8 Modalità di lettura e approvazione del verbale della seduta

1. Il verbale della riunione telematica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, ai componenti dell'organo per la sua approvazione.

Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva. In caso contrario si procederà all'approvazione nella prima seduta utile.
2. Il Presidente, in apertura della seduta successiva, chiede espressamente se vi siano richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al verbale della seduta

- precedente.
3. In assenza di interventi si procede all'approvazione del verbale.
 4. In presenza di interventi si procede nella seguente maniera: il docente/il genitore che chiede una integrazione o rettifica al verbale della seduta precedente motiva brevemente la sua richiesta e comunica al segretario verbalizzante le dichiarazioni da mettere a verbale. Tali dichiarazioni, che possono riguardare anche fatti o situazioni che non coinvolgono direttamente il soggetto che prende la parola, vengono trasfuse nel verbale della seduta oggetto di approvazione.
 5. Le fasi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono concludersi in tempi congrui, di norma in un tempo massimo di 30'. Non è consentito a nessun altro docente/genitore fare interventi durante l'espletamento delle suddette fasi.
 6. Solo dopo l'espletamento delle suddette fasi ogni docente che ne faccia richiesta potrà fare brevi interventi a chiarimento e precisazione di quanto precedentemente espresso.
 7. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione le proposte di rettifica e l'approvazione del verbale stesso. Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell'organo collegiale.

Art. 9 Registrazione della video seduta del Collegio Docenti o del Consiglio d'istituto

1. L'uso della video registrazione della seduta del Collegio Docenti e del Consiglio d'istituto è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e non anche all'uso personale. In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve essere comunque autorizzato dallo stesso organo collegiale con apposita mozione ad hoc che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e integra il regolamento vigente.

Art. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non menzionato nel presente regolamento, si rimanda alle norme di funzionamento degli Organi Collegiali.

Art. 12 Pubblicizzazione

Il presente regolamento viene a costituire "appendice" al regolamento d'Istituto vigente e ne diviene parte integrante. Esso viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione "Regolamenti".